

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1 - Ambito di applicazione.

1.1 Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti gli ordini emessi da LANULFI STEEL S.r.l. (di seguito "LANULFI") e disciplinano, in ogni caso, tutti i contratti stipulati da LANULFI con i propri fornitori (di seguito "Fornitore/i") per la fornitura di materiali, beni, lavorazioni e servizi di ogni genere. Eventuali deroghe alle presenti condizioni e/o le eventuali condizioni generali di contratto del Fornitore saranno efficaci soltanto se espressamente accettate per iscritto da LANULFI.

2 - Ordini.

2.1 Gli ordini si intendono accettati con il ricevimento da parte di LANULFI della conferma d'ordine da parte del Fornitore ed, in ogni caso, decorsi 3 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine.

3 - Prezzo e pagamento.

3.1 Il prezzo pattuito al momento dell'ordine s'intenderà fisso e non soggetto a revisioni o aumenti, comprensivo dei costi imballaggio e di trasporto; nessun onere aggiuntivo e/o revisione di prezzo saranno accettati se non previamente concordati per iscritto.

3.2. LANULFI non autorizza la cessione del credito del Fornitore.

4 – Imballaggio e trasporto.

4.1 Il Fornitore dovrà imballare e predisporre la merce per il trasporto con modalità adeguate al fine di assicurare la consegna della merce integra a destinazione e sarà, quindi, considerato integralmente responsabile per ogni danno conseguente ad un imballaggio non corretto o non adeguato.

4.2 Qualora LANULFI abbia richiesto un imballaggio speciale, il Fornitore dovrà osservare puntualmente le istruzioni ricevute.

4.3 Quando non risulti diversamente specificato, ai fini del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore a LANULFI, la consegna s'intende avvenuta al momento della consegna della merce al magazzino di LANULFI (merce resa franco magazzino LANULFI).

4.4. La merce si intende ricevuta con riserva di verifica di quantità e qualità: la presa in consegna della merce non costituisce, dunque, riconoscimento della conformità della stessa rispetto all'ordine, nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti.

4.5. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la merce sia stata consegnata nei termini concordati e che non sia affetta da vizio alcuno né da difformità.

5 - Termini di consegna e ritardi.

5.1 I termini di consegna indicati nell'ordine s'intendono perentori e essenziali, in quanto la loro inosservanza può essere causa di gravi responsabilità per LANULFI nei confronti del proprio cliente finale: in caso di ritardata consegna, pertanto, LANULFI sarà libera di non accettare la merce.

5.2 Il Fornitore dovrà informare prontamente LANULFI di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione dell'ordine e, in tal caso, LANULFI si riserva il diritto di cancellare l'ordine senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun compenso o indennità.

5.3. In caso di ritardo del Fornitore, LANULFI avrà comunque diritto al risarcimento di ogni danno, perdita o pregiudizio subito sia nel caso in cui accetti comunque la ritardata consegna sia nel caso in cui preferisca invece cancellare l'ordine.

6 - Divieto di cessione o subappalto.

6.1 Il Fornitore non potrà cedere, totalmente o parzialmente, l'ordine, né subappaltarne, in tutto o in parte, l'esecuzione senza il preventivo consenso scritto di LANULFI. In tutti i casi, il Fornitore resterà comunque interamente responsabile della corretta esecuzione dell'ordine e dovrà garantire e manlevare LANULFI da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltatori.

7. Visite presso il Fornitore.

7.1 Durante il processo di lavorazione e prima della consegna, LANULFI si riserva la facoltà di visitare, previo preavviso, lo stabilimento del Fornitore per verificare l'osservanza delle specifiche fornite e la qualità del processo produttivo: i controlli eseguiti in fase di produzione non esonerano il Fornitore dai suoi obblighi di garanzia e di esatto adempimento.

8- Proprietà industriale – informazioni riservate.

8.1 Il Fornitore è tenuto a mantenere riservati e a non divulgare a terzi ogni informazione, documento e/o materiale (ad es. disegni, campioni, prototipi, modelli ecc.) ricevuti da LANULFI e a non utilizzarli per scopi diversi dall'elaborazione della propria offerta e dall'esecuzione dell'ordine.

8.2 Il Fornitore dovrà restituire i documenti e i materiali ricevuti al termine del rapporto contrattuale e comunque qualora LANULFI gliene ne faccia richiesta.

8.3 Il Fornitore è responsabile dell'osservanza dei presenti obblighi di riservatezza anche da parte del personale e dei collaboratori di cui si avvale.

9 - Legge applicabile e foro e giurisdizione esclusivi.

9.1 Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali, i rapporti contrattuali tra LANULFI ed il Fornitore sono regolati dalla legge italiana.

9.2 Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa ai rapporti contrattuali ed extracontrattuali tra LANULFI ed il Fornitore è quello di Vicenza. LANULFI si riserva tuttavia il diritto di promuovere eventuali azioni nei confronti del Fornitore anche davanti al Giudice del luogo in cui ha sede o domicilio il Fornitore.

9.3. L'invalidità o l'inefficacia di qualcuna delle clausole previste nelle presenti condizioni non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle altre clausole.

9.4 La circostanza che LANULFI non abbia esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto derivante dalle presenti condizioni o che non abbia preteso l'esecuzione da parte del Fornitore di una qualsiasi obbligazione sorta ai sensi delle presenti condizioni non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni del Fornitore.